



COMUNE DI CASALMORANO
Prov. di Cremona

**Regolamento generale per la gestione e l'uso
degli impianti sportivi comunali**

**Approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2011**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all' art. 3 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - TUEL che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Gli impianti di proprietà comunale sono gestiti direttamente dal Comune e dati in concessione a terzi; per maggiore chiarezza viene inteso per:

- **CONCESSIONE IN USO**

la concessione in uso consiste nel conferimento alla società e/o associazione concessionaria del diritto d'uso dell'impianto e delle relative attrezzature fisse e mobili; la concessione in uso prevede un canone concessorio, di norma diretto a consentire all'Amministrazione Comunale il recupero delle spese di gestione.

Viene quindi regolamentata la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Articolo 2 – OGGETTO

Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono:

- Palestra via Ghidetti;
- Campo sportivo via Ghidetti;
- A. Mi.Ca → Campo bocce;
Campo calcetto.

Articolo 3 – QUADRO DELLE COMPETENZE

Al Consiglio Comunale, in base all'art.42 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL, spetta l'approvazione e le eventuali successive modificazioni del presente regolamento. Il Consiglio Comunale, per mezzo del presente regolamento, individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e stabilisce la trasformazione della forma di gestione degli impianti in ordine al loro razionale indirizzo secondo principi di economicità ed efficienza.

La Giunta Comunale, nell'ambito delle linee di indirizzo definite dal Consiglio, provvede all'adeguamento del tariffario per l'uso degli impianti sportivi, concede eventuali agevolazioni nel pagamento delle tariffe d'uso e compie ogni altro atto di amministrazione che non rientri nella competenza del Consiglio Comunale.

La gestione degli impianti sportivi dipende in tutti i suoi aspetti dalla Giunta Comunale che, nei limiti della forma di gestione prescelta, ha il compito di coordinare l'uso degli impianti stessi.

La Giunta Comunale provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti adottando i provvedimenti necessari per la concessione in uso o per la gestione degli stessi.

Nel caso di gestione da parte di terzi la concessione medesima è rilasciata in conformità al presente regolamento ed alla più ampia normativa vigente in materia, tenendo conto della tipologia dell'impianto oggetto della gestione, della sua localizzazione e delle motivazioni che rendono opportuna la concessione. In ogni caso devono sempre essere tutelate:

1. la buona conservazione del bene;
2. la salvaguardia dell'uso pubblico;
3. la tutela degli interessi sportivi generali nell'ambito comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 4 – L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è condizione necessaria per accedere all'uso annuale degli impianti sportivi.

L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta delle Associazioni/Società/Enti interessate, a seguito di verifica da parte della Giunta Comunale circa il possesso dei necessari requisiti.

Gli iscritti sono tenuti a comunicare al Servizio Comunale competente, entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, ogni modifica dell'assetto organizzativo o relativa alla disciplina sportiva svolta, pena la cancellazione dall'Albo.

L'approvazione dell'elenco degli iscritti all'Albo in sede di prima costituzione dello stesso ed ogni suo successivo aggiornamento sono di competenza della Giunta Comunale.

Il suddetto elenco dovrà essere affisso all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di giorni 15 dalla sua approvazione.

La mancata accettazione dell'istanza sarà comunicata con raccomandata A.R. alle Associazioni/Società/Enti escluse che potranno promuovere ricorso all'Ente entro 30 giorni dalla data di ricevimento o, se del caso, ricorrere alle competenti sedi giurisdizionali nei termini previsti dalla legge.

Articolo 5 – CONCESSIONE IN USO – CRITERI GENERALI

L'uso annuale degli impianti sportivi comunali per l'effettuazione di attività sportive, agonistiche, formative e promozionali sarà consentito a:

- a) Società/Enti/Associazioni sportive regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
- b) Scuole di ogni ordine e grado.

Le istanze presentate da parte di Società/Enti/Associazioni/Privati non in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni saranno esaminate per l'eventuale assegnazione di spazi residui.

I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente e per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. È fatto divieto di consentire l'uso, anche parziale o gratuito, degli impianti a terzi al di là di quanto eventualmente stabilito in concessione, pena l'immediata revoca della stessa.

La concessione degli impianti dovrà avvenire sulla base delle seguenti priorità:

- a) Preferenza per il settore giovanile con specifico riferimento all'attività formativa di base;
- b) Valore e anzianità nella specifica disciplina sportiva delle Società/Enti/Associazioni sia che perseguano finalità agonistiche sia di promozione;
- c) Regolare svolgimento di attività motoria volta al recupero di diversamente abili o per la terza età;
- d) Svolgimento da parte del richiedente di una disciplina sportiva praticabile solo nella tipologia di impianto richiesto
- e) Valutazione dell'eventuale utilizzo dell'anno precedente;
- f) Data di presentazione della domanda

L'esistenza di pendenze con l'Amministrazione Comunale, compreso l'eventuale stato di morosità per mancato pagamento delle tariffe d'uso, preclude la concessione degli impianti.

Nell'assegnazione in uso degli impianti dovrà essere garantita pari opportunità nella compilazione del calendario delle attività sportive, tra quelle praticate esclusivamente da uomini e quelle praticate esclusivamente da donne.

Durante l'anno scolastico e nell'orario scolastico compatibilmente con le esigenze di manutenzione e di personale, gli impianti sportivi comunali, sono prioritariamente messi a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta.

Articolo 6 – CONCESSIONE IN USO PER MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

Gli impianti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, di cui all'art. 2 del presente regolamento, e compatibilmente con il calendario d'usi degli stessi, possono essere concessi per svolgimento di manifestazioni occasionali di carattere sportivo o extra sportivo in numero da definire in fase di stipula di convenzione. L'uso occasionale può essere consentito anche a soggetti che non rientrino nelle tipologie indicate al precedente articolo 5 o non siano in possesso di uno o più requisiti tra quelli previsti per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

L'uso degli impianti dovrà rispettare i limiti previsti dalla relativa agibilità. Nel caso di manifestazioni extra sportive o sportive con particolari allestimenti, dovrà essere inoltrata apposita istanza alla C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) da parte degli interessati.

La richiesta d'uso di impianti sportivi per manifestazioni occasionali dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della manifestazione stessa salvo diversamente previsto nei disciplinari relativi ai singoli impianti.

La concessione in uso è in ogni caso subordinata al rispetto degli eventuali adempimenti previsti nei disciplinari dei singoli impianti.

Articolo 7 – DETERMINAZIONE DEL CALENDARIO DI ASSEGNAZIONE

La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi generali fissati dal presente regolamento, determina ogni anno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e la disponibilità di personale, l'orario e l'apertura e l'assegnazione definitiva degli impianti, le prescrizioni tecnico-pratiche relative al loro uso e il termine di presentazione delle domande.

È facoltà della Giunta Comunale revocare, modificare o sospendere temporaneamente gli orari ed i turni assegnati qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per l'esecuzione di lavori di manutenzione, per i motivi di cui al successivo articolo 16, o per altre

occasionalmente esigenze. Tali variazioni dovranno essere comunicate agli interessati con almeno 10 giorni di anticipo e comunque entro un tempo sufficiente a permettere lo spostamento di eventuali incontri sportivi, salvo motivata e comprovata urgenza.

Articolo 8 – AMMISSIONE ALL'UTENZA – PROCEDURE

I soggetti interessati alla concessione in uso annuale degli impianti dovranno presentare al protocollo generale del Comune, entro il 30 Giugno, o spedire a mezzo posta, nel qual caso farà fede la data di ricevimento, apposita domanda redatta secondo il modello disponibile per le singole tipologie di impianto presso il Servizio Comunale competente.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- il tipo di attività che si intende svolgere, il numero previsto di utenti/atleti coinvolti, la fascia oraria richiesta nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento o successivamente alla sua istituzione, l'avvenuta iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente/Società/Associazione richiedente e ad essa dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente/Società/Associazione, salvo nel caso in cui siano già in possesso del Servizio Comunale competente. In questo ultimo caso dovranno essere segnalate le modifiche eventualmente intervenute.

La concessione d'uso annuale sarà conseguente alla definizione del calendario di cui al precedente articolo.

L'ammissione è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione da parte del concessionario di specifico atto di impegno relativo ai seguenti adempimenti:

- a) assunzione della responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività;
- b) stipula con compagnia assicurativa di Polizze infortuni a tutela del personale e degli atleti nonché di polizza con idonea copertura RCT per danni derivanti dall'espletamento delle attività;
- c) impegno al pagamento delle tariffe d'uso dovute alle modalità previste;
- d) impegno a risarcire il Comune per eventuali danni arrecati alle strutture e/o attrezzature;
- e) rispetto degli orari assegnati e del tipo di attività prevista con divieto di sub-concessione;
- f) presenza di almeno un responsabile/istruttore per avere accesso all'impianto;
- g) rispetto delle norme igieniche e sanitarie vigenti in materia e a quelle relative all'idoneità fisica di tesserati ed allenatori;
- h) rispetto delle prescrizioni dei competenti organi in materia di agibilità.

Eventuali reclami relativi al calendario di assegnazione dovranno essere presentati al Servizio Comunale competente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

La richiesta di variazioni temporanee del calendario da parte dei concessionari dovrà essere presentata con almeno 15 giorni di anticipo.

I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente e per le attività oggetto della concessione d'uso. E' fatto divieto di consentire a qualsiasi titolo l'uso a terzi degli impianti.

Articolo 9 – CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Per l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe risultanti dal tariffario in vigore. Le tariffe possono essere aggiornate di anno in anno con atto deliberativo della Giunta Comunale.

L'ammissione all'utenza è a titolo gratuito per le attività sportive esplicitate e gestite dalle scuole pubbliche in accordo con l'ufficio competente dell'Amministrazione Scolastica.

La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, può concedere agevolazioni nel pagamento delle tariffe dovute autorizzando la riduzione fino ad un ammontare massimo del 100% delle stesse, nelle ipotesi di seguito indicate:

- a) Manifestazioni e/o iniziative a scopo di beneficenza. L'organizzatore dovrà preventivamente indicare il soggetto al quale sarà devoluto l'incasso.
- b) Manifestazioni di alto valore sociale che abbiano per le loro caratteristiche e l'utenza coinvolta una positiva ricaduta sul territorio.
- c) Manifestazioni di alto valore sportivo che non prevedono il biglietto d'ingresso.

Resta salva in ogni caso la facoltà dell' A.C. di erogare un contributo straordinario per lo svolgimento di manifestazioni.

Articolo 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'uso degli impianti sportivi comunali dovrà essere versato con le modalità indicate dall' Ufficio Ragioneria. In caso di impianti in gestione a terzi il pagamento delle tariffe sarà introitato dal concessionario e versato al Comune con le modalità previste dai singoli atti di convenzione.

Per le attività a carattere continuativo il versamento dovrà essere effettuato entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferisce il pagamento.

I pagamenti relativi all'uso annuale delle Palestre Scolastiche dovranno essere effettuati tre volte l'anno (al 31/12, al 30/03 ed al 31/05).

Nel caso in cui la rinuncia in tutto od in parte alle ore assegnate avvenga dopo il 15 ottobre dovrà comunque essere corrisposto il 70% dell'importo previsto per l'intera stagione salvo gli spazi rimasti liberi siano assegnati ad altri.

Per le attività una-tantum si prevede il pagamento anticipato, salvo successivo saldo nel caso di manifestazioni per le quali debba essere corrisposta una percentuale sugli incassi.

Il rimborso di quanto pagato anticipatamente può essere effettuato solo nell'ipotesi in cui l'attività non abbia avuto luogo per cause di forza maggiore o sia stata data tempestiva disdetta con almeno 5 giorni di anticipo.

In ogni convenzione stipulata si potrà prevedere una penale e/o fideiussione a tutela di eventuali insolvibilità nella gestione.

Articolo 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO

Il verificarsi di una delle seguenti condizioni comporta, in relazione alla gravità, la revoca o la sospensione della concessione in uso:

- Inosservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento, dai Disciplinari dei singoli impianti e dall'atto di concessione;
- Aver causato danni di particolare rilevanza e gravità;
- Rilevanti motivi di interesse pubblico senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo;
- Indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore e/o per l'esecuzione di interventi significativi di manutenzione o modifica;
- Mancata utilizzazione dell'impianto da parte del concessionario per oltre 1 mese o per oltre il 50% dei turni concessi mensilmente;

- Mancato pagamento delle tariffe d'uso dovute trascorsi 10 giorni dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di raccomandata A.R. o ripetersi di situazioni di ritardato pagamento nell'arco di una stessa stagione sportiva;
 - Avere consentito l'uso dell'impianto da parte di terzi anche se parziale e/o a titolo gratuito.
- La revoca e la sospensione della concessione in uso è disposta dalla Giunta Comunale.

TITOLO III

CRITERI GENERALI E MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 12 – FORME DI GESTIONE

In relazione alla forma di gestione degli impianti sportivi si distinguono le seguenti ipotesi:

1. Impianti in GESTIONE DIRETTA: quando sono condotti in economia.
2. CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO A TERZI: quando la conduzione dell'impianto è affidata a soggetti esterni all'amministrazione che svolgono il duplice ruolo di gestore ed utilizzatore principale. I rapporti tra gestore e Amministrazione Comunale sono regolati mediante apposito atto convenzionale.
3. ALTRE MODALITA' DI CONDUZIONE: impianti concessi a terzi in base a particolari atti convenzionali in considerazione delle specifiche caratteristiche degli stessi o delle attività svolte.

Articolo 13 – IMPIANTI CONCESSI IN GESTIONE E USO A TERZI

Gli impianti sono concessi in gestione ed uso mediante apposita procedura selettiva per l'individuazione del concessionario.

In relazione al tipo di impianto e alle finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire, saranno stabiliti, nei singoli capitolati, i requisiti del gestore, i criteri e le condizioni di affidamento, le modalità di aggiudicazione.

Per ciascun impianto saranno inoltre individuati, in relazione alle realtà sportive esistenti nel territorio, gli spazi da riservare a Associazioni/Società/Enti diversi dal gestore, che nel caso di impianti di interesse sovracomunale o di base saranno definiti di concerto con gli organi competenti.

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario sarà regolato da un'apposita convenzione.

La durata della convenzione è stabilita dall'Amministrazione Comunale in fase di stipula della convenzione stessa e varierà in base a criteri di classificazione degli impianti, come disposto dall'art. 2 del presente regolamento, e di rilevanza dell'attività sportiva svolta dal concessionario.

Il Servizio Comunale competente vigila sul rispetto di quanto previsto nelle convenzioni di cui sopra riservandosi la facoltà di proporre la revoca della concessione in gestione, qualora si evidenzino gravi irregolarità nella conduzione dell'impianto.

Gli oneri a carico dell'Amministrazione e quelli a carico del concessionario saranno stabiliti nel singolo atto convenzionale. Resta stabilito in via generale quanto segue:

- Sono a carico del concessionario:
- gli oneri relativi alle utenze che saranno intestate direttamente al concessionario (gas, acqua, elettricità, telefono); - la manutenzione ordinaria;

- l'obbligo di mettere a disposizione spazi per altre società sportive, nei limiti previsti dalla convenzione, applicando le tariffe deliberate dall'A.C. e di riservare spazi idonei all'attività scolastica;
- la presentazione annuale di una relazione previsionale sulle attività da svolgere e di un consuntivo economico relativo all'anno precedente;
- riservare un numero di giornate, stabilito nei singoli atti di convenzione, a disposizione dell'A.C. ;
- il pagamento di un canone da stabilirsi per ciascun singolo impianto;
- E' a carico dell'Amministrazione Comunale:
- la manutenzione straordinaria.

TITOLO IV CONTROLLI E RESPONSABILITA'

Articolo 14 – NORME GENERALI DI USO DEGLI IMPIANTI E DI COMPORTAMENTO

- a) L'accesso agli impianti è consentito agli iscritti delle associazioni solo se accompagnati da almeno un dirigente o allenatore così come l'accesso agli studenti è consentito solo se accompagnati da un insegnante. Le scuole, gli enti e le associazioni sportive sono responsabili del comportamento dei loro studenti ed iscritti o di qualunque persona essi introducano negli impianti.
- b) All'interno degli impianti, nelle zone non riservate al pubblico, è vietato l'ingresso a persone diverse dai soggetti autorizzate all'uso.
- c) L'accesso al Campo Sportivo è permesso anche a singoli atleti purché regolarmente iscritti ad ente od associazione sportiva.
- d) I concessionari si intendono obbligati ad osservare e far osservare la maggiore diligenza nell'uso degli impianti, spazi sportivi, attrezzi, spogliatoi e servizi in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alle strutture e a quanto altro di proprietà comunale ed al fine di riconsegnare gli stessi in perfetta efficienza al termine della concessione. I concessionari sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati al fine di individuare eventuali responsabilità nonché provvedere al ripristino.
- e) L'installazione di attrezzature di qualunque tipo all'interno dell'impianto dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale.
- f) Qualunque intervento a modifica dell'esistente effettuato sugli impianti, non autorizzato che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso comporta la piena e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del concessionario o di chi l'abbia disposto.

Accessori e attrezzature mobili potranno essere lasciati in deposito in spazi appositi previa autorizzazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale non risponde di furti o danni a carico di accessori, attrezzature mobili o effetti personali lasciati in deposito.

Il personale addetto alla vigilanza degli impianti è tenuto alla verifica delle suddette condizioni ed ha facoltà di allontanare chiunque non abbia titolo di accesso alla struttura, nonché chiunque non osservi quanto stabilito dal presente regolamento o tenga un comportamento tale da pregiudicare il funzionamento dell'impianto o lo svolgimento delle attività.

Sono fatte salve le particolari norme d'accesso relative ad impianti per i quali sia prevista una specifica regolamentazione in relazione alla tipologia o alla destinazione d'uso.

Articolo 15 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari.

In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

I concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

Gli impianti sono sottoposti, a discrezione del Servizio Comunale competente, a verifica con cadenza semestrale dello stato di conservazione e di manutenzione.

La Giunta Comunale nell'ambito delle proprie competenze, svolge una funzione di controllo sulle modalità di svolgimento dell'attività sportiva verificando l'osservanza delle norme che disciplinano l'utilizzo degli II.SS. nonché di quelle contenute nelle convenzioni relative agli impianti affidati in gestione a terzi. A tale scopo può avvalersi di collaboratori e/o delegati appositamente nominati.

Articolo 16 – RESPONSABILITA' NELL'USO DEGLI IMPIANTI

I concessionari in uso o in gestione sono direttamente responsabili dei danni comunque e da chiunque prodotti (iscritti, atleti, allenatori, dirigenti o chiunque altro ammesso all'impianto) a beni di proprietà comunale (impianto, arredi, accessori). Il Comune si intende altresì sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto di cui trattasi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni.

Nel caso di danni gravi in cui si configuri un comportamento colposo del concessionario l'A.C. può a suo insindacabile giudizio revocare la concessione e richiedere il rimborso delle spese e/o la restituzione in ripristino delle strutture danneggiate.

I concessionari sono in ogni caso tenuti alla stipula di polizze assicurative R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio e R.C.T. per danni a cose, persone o beni mobili. I massimali delle suddette polizze saranno individuati nell'atto di concessione o di impegno. Nel caso di impianti in gestione a terzi il capitolato potrà prevedere la stipula di ulteriori polizze assicurative a copertura di rischi specifici.

Nel caso di svolgimento di manifestazioni occasionali dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa a copertura dei danni prodotti a persone, cose e beni mobili, compreso quelli che possano verificarsi nelle fasi di trasporto, montaggio e smontaggio di attrezzature o allestimenti, relativamente al periodo di svolgimento della manifestazione stessa. Tale polizza dovrà assicurare copertura per i massimali che saranno indicati negli specifici disciplinari di ciascun impianto.

Nello svolgimento di tornei o campionati la società concessionaria risponde inoltre di eventuali danni prodotti da parte della società ospite e dal pubblico.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 17 – AGIBILITA’

L’uso degli impianti avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei limiti di capienza indicati nel rispettivo Verbale di agibilità.

Il gestore è, inoltre, tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs 81/2008.

La concessione in uso di un impianto per lo svolgimento di attività che non rientrino tra quelle previste nel verbale di agibilità relativo allo stesso o che comportino l’allestimento di strutture particolari, è subordinata al rilascio dello specifico nulla-osta da parte della C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo) da richiedersi a cura e spese dell’interessato.

Articolo 18– GESTIONE PUNTI DI RISTORO

L’attivazione e la gestione di punti di ristoro fissi o a carattere provvisorio, all’interno o all’esterno degli impianti da parte di chiunque deve essere preventivamente autorizzata, così come previsto dalla normativa regionale, dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale.

Il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità riguardante l’attività di ristoro compresi eventuali danni a persone o cose.

In caso di manifestazioni occasionali l’eventuale installazione di punti di distribuzione e ristoro anche solo all’esterno degli impianti, dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione Comunale.

Articolo 19- PUBBLICITA’ COMMERCIALE

La pubblicità cartellonistica, fonica o di altro tipo all’interno degli impianti o nelle aree ad essi pertinenti dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione Comunale, salvo gli adempimenti fiscali preventivi inerenti l’esposizione di pubblicità e di eventuali sponsorizzazioni.

In ogni caso il concessionario dovrà provvedere a quanto di seguito specificato:

- il pagamento delle tariffe ed imposte dovute a norma di legge e di Regolamento Comunale;
- il materiale pubblicitario esposto dovrà essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza, o la visuale degli spettatori né poter essere divelto ed utilizzato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità;
- rispetto di tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia nonché di quelle eventualmente specificate nell’agibilità dei singoli impianti.

Articolo 20– RIPRESE RADIO TELEVISIVE

Eventuali riprese radiotelevisive di manifestazioni, e per eventi straordinari, da parte di emittenti locali, regionali o nazionali, non per uso tecnico, dovranno essere preventivamente concordate, ed

autorizzate. L'autorizzazione rilasciata dall'A.C. stabilisce norme, limiti ed eventuali contributi a carico dei soggetti interessati. Sono fatte salve le diverse specifiche previste motivatamente da concessioni e/o convenzioni.

Eventuali concessioni a network dovranno essere concordate e sottoscritte con apposito contratto con l' A.C.

Articolo 21– DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali reclami o segnalazioni da parte delle Associazioni/Società/Enti o degli utenti degli impianti sportivi potranno essere formulati al Comune di Casalmorano – via Roma, 13.

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo pretorio dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia fatto salvo quanto stabilito nelle convenzioni in essere o in scadenza fino al momento del rinnovo.